

## Linee guida CRUI per i TFA 2014/2015

### Versione del 9 gennaio 2015

#### A) Riconoscimento CFU

Il DM 487/2014 affronta la questione riconoscimento CFU all'art. 4 commi 5 e 6

- al comma 5 si riconoscono i CFU relativi agli insegnamenti di Didattica e pedagogia speciale e al tirocinio per la parte relativa agli alunni disabili ai corsisti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno (conseguito tramite le SSIS o con i corsi per il sostegno di cui al DM 30 settembre 2011, la cui prima edizione peraltro non è ancora conclusa)
  - **ai corsisti che si trovano in questa condizione (possesso delle specializzazione per il sostegno) sono riconosciuti automaticamente i 6 CFU di Didattica e pedagogia speciale (attività del gruppo A) e i 3 CFU (pari a 75 ore) relativi al tirocinio con alunni disabili;**
- al comma 6 si fa riferimento alla possibilità di riconoscere ulteriori CFU (ma limitatamente agli insegnamenti, dunque non per il tirocinio) ove, a giudizio del Consiglio di corso, vi sia corrispondenza fra i contenuti specifici degli insegnamenti (gruppi A e B) impartiti nel corso e crediti già acquisiti. Elenco qui di seguito i casi che possono presentarsi:
  - **Riconoscimento CFU area comune (gruppo A)**
    - **Abilitati SSIS (percorso ordinario biennale):** riconoscimento sino a 12 CFU nelle discipline area pedagogica, con l'esclusione dei 6 CFU di Didattica e pedagogia speciale (che saranno ovviamente riconosciuti al corsista che, oltre all'abilitazione in una classe, ha conseguito attraverso la SSIS anche la specializzazione per il sostegno);
    - **Abilitati con i corsi abilitanti speciali (annuali),** ex Legge 134/2004 e successivi DM di attivazione, gestiti in genere tramite le SSIS: riconoscimento di parte (ad es. 6) dei 12 CFU di area pedagogica (gruppo A), ma solo in presenza di effettiva e documentata coincidenza di contenuti;
    - **Abilitati TFA o PAS:** riconoscimento dei 18 CFU di area pedagogica compresi quelli di didattica e pedagogia speciale;
  - **Riconoscimento CFU didattiche disciplinari (gruppo B)**
    - **Corsisti con 360 gg. di servizio nella classe nella specifico classe di concorso** (o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe per cui si concorre): il DM 249/2010, art. 15, comma 13, lettera a) prevede che questo servizio valga a coprire 10 CFU relativi al tirocinio e 9 CFU relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici;
    - **Abilitati in classi di concorso 'affini'** con riferimento ai contenuti e all'ordine di scuola: il Consiglio di corso può procedere al riconoscimento di alcuni insegnamenti disciplinari (gruppo B) [es. già abilitato in Geografia (A039) che concorre per la classe A043: riconoscimento dei CFU corrispondenti alla didattica della geografia previsti per quest'ultima classe]

- NB. Gli insegnamenti del gruppo B hanno per oggetto la didattica delle discipline oggetto di insegnamento per quella specifica classe concorsuale; quindi riconoscimenti di CFU ci potranno essere solo in presenza di una effettiva “corrispondenza con i contenuti specifici del corso” (cf. DM 487, art. 4, c. 6); in sostanza gli eventuali riconoscimenti dovrebbero limitarsi agli insegnamenti di didattica della disciplina sostenuti in corsi SSIS, TFA o PAS, con l’esclusione quindi del dottorati, di eventuali corsi di specializzazione e, ovviamente, degli insegnamenti universitari presenti nel percorso formativo del corsista (a meno che non abbiano non vertano sulla didattica della discipline nella scuola secondaria). In particolare, il titolo di dottore di ricerca e l’eventuale attività di ricerca scientifica in ambiti inerenti agli specifici contenuti disciplinari della classe sono contemplati come titoli valutabili ai fini della graduatoria (DM 249/2010, art. 15, comma 13, lettere b e c), e questo perché documentano il possesso delle competenze disciplinari che è compito delle prove di selezione verificare; ma gli insegnamenti del percorso non hanno per oggetto le discipline, bensì le didattiche delle discipline: questi titoli, quindi, non dovrebbero dar luogo a riconoscimento di CFU (tant’è che il sopra citato DM li elenca solo a questo fine, mentre il servizio prestato nella classe è citato sia per come titolo valutabile ai fini della graduatoria che come titolo che comporta il riconoscimento di CFU);
- **Riconoscimento tirocinio**
  - per quanto riguarda i CFU relativi al tirocinio sulla base del DM 487/2014 si possono riconoscere solo le ore dedicate ad alunni disabili (3 CFU su 19) in presenza del requisiti di cui al comma 5; ulteriori riconoscimenti per quanto riguarda il tirocinio - come si è visto - sono esclusi dal DM 487 (art. 4, comma 6), tranne il riconoscimento previsto dal DM 249/2010, art. 15 comma 13 lettera a), per il corsista con almeno 360 giorni di servizio nella classe; in altri casi molto limitati sembrerebbe ragionevole un qualche limitato riconoscimento di CFU relativamente al tirocinio (ma il DM 487 sembrerebbe escluderlo);

## B) Organizzazione didattica

1. **percentuale della didattica erogato on line.** IL DM 487/2014 art. 5 comma 3 dà alcune indicazioni in merito (“le sole attività di insegnamento del gruppo A”, cioè la didattica generale e la didattica speciale, “possono essere erogate con modalità a distanza” - avevamo chiesto delucidazioni al Ministero su questo punto, che non sono giunte); in ogni caso sembra opportuno fissare una percentuale massima di didattica erogabile on line per questo gruppo di insegnamenti: ad es. non più del 50% (e comunque solo se nell’Ateneo sono presenti consolidate competenze in tale settore a garanzia della qualità della didattica erogata); per quanto riguarda le attività di cui al gruppo B (didattiche disciplinari) sembra che il DM escluda la possibilità di utilizzare la modalità a distanza, che è in ogni caso espressamente esclusa per le attività di tirocinio;
2. **corrispondenza fra CFU e ore** (con riferimento alla didattica frontale, alle attività laboratoriali e al tirocinio): si suggerisce, con riferimento ai regolamenti didattici dei singoli Atenei e al DM 487, allegato A (che su alcuni punti è tassativo), di far corrispondere 1 CFU rispettivamente a 5-7 ore di didattica frontale, a 15 ore di attività laboratoriale, e a 10/15 ore effettive per il tirocinio;

## C) Contributo istituzioni scolastiche

1. il DM 93/2012, art. 8 comma 3 (e per il TFA lo ribadisce il DM 487/2014, art. 2, comma 2, lettera f) prevede che alle istituzioni scolastiche in convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio gli atenei riconoscano una quota del contributo di iscrizione. Un contributo attorno ai 100 Euro per corsista sembra essere una cifra ragionevole: **in ogni caso è necessaria una riflessione comune su questo tema fra gli Atenei della Regione e l'USR di riferimento;**
2. si pone un problema anche per quanto riguarda i **costi** (in termini di personale) del trasferimento di **piccole somme** a centinaia di Istituti scolastici: si suggerisce di individuare, di concerto con gli USR, una scuola per Regione, o eventualmente per Provincia, che svolga la funzione di istituto tesoriere, incaricandosi della distribuzione delle somme versate dagli Atenei fra gli istituti della Regione o della Provincia;

## D) Iscritti ai PAS che chiedono l'iscrizione ai TFA

I corsisti PAS che stanno attualmente frequentando la seconda edizione PAS, risultati idonei e in posizione utile per accedere al TFA, possono chiedere di passare al TFA (si configura come passaggio di corso) con riconoscimento della rata di tasse versata e delle attività didattiche frequentate (NB. del tutto diversa è la condizione dei già abilitati PAS che chiedessero di accedere al TFA per la medesima classe concorsuale: le loro richieste non possono essere accolte in quanto appunto già abilitati [DM 312/2014, art. 3, c. 1; DD 263/2014, art. 1, c.1; DD 698/2014, art. 5, c. 2]; gli USR hanno, o dovrebbero aver, provveduto alla loro esclusione, nonostante una fuorviante FAQ n. 8 pubblicata nel sito del CINECA)